

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4196 del 03/08/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - ARPAE SEZIONE PROVINCIALE DI FERRARA CON ATTIVITA' IN VIA BOLOGNA 534 A FERRARA - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4309 del 02/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre AGOSTO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 22185/2017/AS/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – “Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna” (ARPAE) con sede legale nel Comune di Bologna, via Po n. 5 ed attività nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 534 - Protocollo istanza di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC) n. 8698 del 27.07.2017. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di laboratorio e sede uffici.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 27.07.2017, assunta al P.G. di ARAPE il 27.07.2017 con il n. 8698, presentata ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC) da ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara, nella persona di Pierluigi Trentini in qualità di Direttore di Sezione, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, all'“Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia Romagna” (ARPAE) con sede legale nel Comune di Bologna, via Po n. 5 ed attività nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 534;
- Considerato che la sede di cui sopra effettua l'attività di laboratorio con determinazione dei residui dei fitofarmaci nei campioni di alimenti e matrici ambientali, analisi ecotossicologica – microbiologica e nella stessa sono ubicati uffici amministrativi;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta da ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara sia per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, rilasciata dal Comune di Ferrara con atto P.G. n. 18984 del 06.08.2013, sia per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge

4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

-Visti

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'attività di laboratorio in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune n. 18984 del 06.08.2013;

- Preso atto della comunicazione, allegata alla suddetta istanza, di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore, nella quale si dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che la messa in funzione delle sorgenti sonore previste per l'esercizio delle attività non produrrà il superamento dei valori di emissione e di immissione di rumore previsti dalla normativa vigente;

- Preso atto delle seguenti certificazioni volontarie:

- UNI EN ISO 9001:2008 n. 24822 emesso in data 30.05.2017;

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 N. 0226 Rev. 6 di laboratorio accreditato emesso in data 01.01.2016;

- Visto che lo scarico nel canale Tesoriere tombato, derivante unicamente dalla raccolta delle acque meteoriche dei pluviali e di aree di transito, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il recapito in acque superficiali non necessita di autorizzazione, ai sensi del suddetto decreto;

- Preso atto che dalla palazzina del laboratorio si originano scarichi domestici, derivanti dai servizi igienici e scarichi industriali, provenienti dal laboratorio: i reflui derivanti dal laboratorio si originano unicamente dalle attività di lavaggio della vetreria, il cui contenuto (reattivi ed altre sostanze) viene preventivamente svuotato in appositi contenitori e conferito, come rifiuto, a ditte autorizzate. Le acque provenienti dai servizi

igienici vengono convogliate in vasca biologica tipo Imhoff, mentre quelle derivanti dai laboratori confluiscono in appositi degrassatori. Dalla palazzina della nuova sede si origineranno invece solo reflui di tipo domestico derivanti dai servizi igienici e dalle docce. Inoltre a servizio della nuova sede di ARPAE sono stati realizzati, per la climatizzazione dei locali, due pozzi artesiani, indicati nella planimetria (allegato A). Al momento dai pozzi non viene ancora emunta acqua, pertanto non sono ancora attivi;

- Preso atto che i seguenti punti di emissione E23, E152, E153, E155, E377, E376, E485, E378, E394, E33A , indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C" – non sono soggetti ad autorizzazione in quanto rientranti nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 alla lettera jj), Non sono soggetti ad autorizzazione anche le emissioni contrassegnati con le lettere CT, nella stessa planimetria, derivanti da una centrale termica alimentata a metano con potenzialità inferiore a 3 MW, in quanto rientranti nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 alla lettera dd), nonché le emissioni E3632, E5198-6597-6597/2-6597/3-176-3632, E20 (comprendente 102, 2027, 2028, 3636, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937), E 400-409 derivanti da sfiati e ricambi aria ambiente ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituita, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di

posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC), all'“Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna” (ARPAE) con sede legale nel Comune di Bologna, via Po n. 5, codice fiscale e P.IVA n. 04290860370, per l'esercizio dell'attività di laboratorio e per per la sede uffici, svolta nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 534, nella persona del Direttore della Sezione Provinciale di Ferrara.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Aria</i>	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di via Bologna nel Comune di Ferrara, derivante dall'insediamento ubicato nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 534 **di acque reflue industriali** (Classe C

del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e reflue domestiche è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".

2. L'ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A". Per quanto concerne in particolare gli scarichi di futura realizzazione, derivanti dal prelievo dai pozzi dovrà essere presentata preventiva istanza di modifica sostanziale della presente AUA.

3. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con la lettera "S", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".

4. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare alla società HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII.

5. Il pozzetto di campionamento ed ispezione, contrassegnato con la lettera "S" deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.

6. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

7. *Entro il 31 dicembre 2017* dovrà essere presentata una istanza di modifica sostanziale dell'AUA che preveda l'allacciamento diretto alla pubblica fognatura, in alternativa dovrà essere stipulato un accordo con i soggetti titolari degli scarichi domestici posti a valle del pozzetto di campionamento e prima dell'allacciamento finale alla pubblica fognatura di via Bologna, che stabilisca un unico soggetto titolare dello scarico finale, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06. Nel caso il titolare non sia ArpaE dovrà essere presentata istanza di modifica del presente atto.

8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
9. In caso di danni o rotture ai manufatti, si fa obbligo di comunicare tempestivamente, entro e non oltre le 24 ore al Servizio Depurazione e Fognature di HERA S.p.A., che non risponde comunque dei danni derivanti o connessi al malfunzionamento della rete fognaria.
10. L'ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
11. L'ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si precisa inoltre che:

- La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.
- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate derivanti dalle cappe dei laboratori di analisi, sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**C**” denominate.
E157 – E158 – E159 – E488 – E489 – E3665 – E3661 – E391 – E406 – E177/178 – E486.
2. Dati i modesti consumi di sostanze cancerogene, mutagene e tossiche, le modalità di utilizzo ed i presidi adottati, non vengono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione: i controlli saranno effettuati sulla base di un registro, firmato dal responsabile del laboratorio di ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara, ove devono essere annotati i consumi mensili di materie prime etichettate cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. Il consumo di sostanze di cui al precedente punto 2, non potrà superare, come dichiarato, il quantitativo massimo di 21 kg/anno;
4. Il registro, indicato al precedente punto 2. dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo per almeno 5 anni.
5. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara, dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
6. I restanti punti di emissione provenienti dalle cappe dei laboratori, ed indicate in planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**C**”, non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs. 152/06, in quanto rientranti nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 alla lettera jj): nelle cappe collegate a tali punti di emissione, non potranno essere impiegate le sostanze di cui al punto 2.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC), il seguente titolo abilitativo in materia ambientale;

- scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune n. 18984 del 06.08.2013;

Da parte di ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC) formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC) una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC).

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio ad ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC) e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, alla società HERA S.p.A. Direzione Acque, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara per i controlli di competenza.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte dell'Ente della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC).

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.